

ESEMPLARE



0004575/14

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

*SANZIONI
AMM.VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - R.G.N. 2379/2007
- Dott. LINA MATERA - Consigliere - Cron. 4575
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere - Rep.
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - Ud. 21/01/2014
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2379-2007 proposto da:

MIN INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., PREFETTURA
UFF TERRITORIALE GOVERNO CROTONE IN PERSONA DEL
PREFETTO P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

GALLINA ANTONIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 260/2006 del GIUDICE DI PACE di

2014

246

CROTONE, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Interno e l'UTG di Crotona propongono ricorso per cassazione contro Gallina Antonio, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del GP di Crotona del 24.2.2006, che ha annullato il verbale n. 456579611 2004 bis n. 2453296 dei CC di Crotona del 27.10.2005 ed il conseguente fermo amministrativo per violazione dell'art. 216 VI cds per omessa indicazione del minimo e massimo della sanzione.

I ricorrenti lamentano, col primo motivo, violazione degli artt. 202 III e 216 VI cds perché la fattispecie per cui è causa esclude il pagamento in misura ridotta e la sanzione deve essere determinata dal Prefetto a seguito della trasmissione del verbale e col secondo motivo violazione degli artt. 112 cpc e 383 reg.es cds perché si rileva di ufficio l'omessa indicazione della norma.

Le censure meritano accoglimento.

La mancata indicazione del minimo e del massimo nel verbale sono irrilevanti rispetto ad una sanzione che dovrà essere applicata dal Prefetto al quale possono essere formulate le deduzioni del caso ed il cui provvedimento è impugnabile nei modi di legge.

Donde nessuna violazione del diritto di difesa.

Non risultando altri motivi di opposizione si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, con pronunzia nel merito e condanna alle spese di controparte, limitatamente al giudizio di legittimità, in mancanza di riferimenti a spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione.

Condanna Gallina Antonio alle spese di legittimità in euro 600 per compensi oltre
quelle prenotate a debito

Roma 21 gennaio 2014.

Il consigliere estensore

Forrest'

il Presidente

Antonio Bonicci

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI